



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 145

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Speranzon, Polato e Razzolini

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO” E ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI PENSIONE PER CANI E GATTI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 giugno 2022.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO” E ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI PENSIONE PER CANI E GATTI**

Relazione:

Il quadro normativo in materia di tutela degli animali di affezione ha conosciuto negli anni una progressiva implementazione, con una dettagliata articolazione di competenze e responsabilità ai diversi livelli di governo, orientata nel senso del riconoscimento della tutela degli animali come principio fondamentale dell’ordinamento, ora sancito anche a livello costituzionale con la recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione, e che la legge dello Stato è chiamata a disciplinare nei suoi modi e forme di tutela.

In particolare fra le attività funzionali alla tutela del benessere animale, rileva la richiesta di disponibilità di servizi di pensione per cani e gatti, attività che per le loro intrinseche caratteristiche presentano profili di potenziale impatto sull’ambiente circostante in termini di disturbo e di problematiche igienico sanitarie.

La vigente normativa regionale, sia urbanistica che in materia di tutela degli animali di affezione, appare allo stato carente, in quanto priva di specifici riferimenti ad una attività che, negli ultimi anni ha preso sempre più piede, in ragione della maggiore sensibilità della cittadinanza verso gli animali da compagnia ed il loro benessere fisico e psicologico.

Basti ricordare il ruolo svolto dagli animali da compagnia nella recente, non ancora superata, emergenza da COVID-19, fondamentale soprattutto per le persone sole e/o anziane.

È sempre più frequente all’interno delle abitazioni la presenza di animali, che svolgono anche ruoli di pet therapy, e sempre più spesso i proprietari ricorrono, nel caso di ferie e/o di impegni lavorativi fuori sede, a delle strutture specializzate che possono offrire adeguate garanzie di qualità ed idoneità degli spazi oltre a specifiche competenze dei conduttori, finalizzate a garantire un idoneo trattamento psico-fisico dei nostri animali.

Competenze e strutture che non sempre, o anzi quasi mai, coincidono con quelle di un imprenditore agricolo, che sono finalizzate ad una normale conduzione dell’azienda agricola.

Si pone quindi la necessità di adeguare le vigenti normative a queste nuove, o meglio recenti, esigenze, permettendo e regolamentando la realizzazione di queste strutture nelle zone agricole, di fatto le principali, se non uniche che possono ospitare questo tipo di impianti, anche in capo a soggetti che non sono imprenditori agricoli a titolo principale.

Il progetto di legge in tal senso dopo aver previsto (articolo 2) che l’esercizio di attività di pensione per cani e gatti può essere condotto in zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle zone territoriali omogenee A) e D) di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola, interviene a modificare la legge regionale n. 11/2004, operando sull’articolo 44 in tema di edificabilità in area agricola, ed inserendo dopo il comma 5 sexies il comma 5 septies che prevedendo la deroga a quanto stabilito in

via generale per la zona agricola, si propone di consentire, anche in capo a soggetti non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, la realizzazione di strutture finalizzate alle attività di pensioni per cani e gatti.

Con l'articolo 3 si rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la declinazione della disciplina attuativa, con la quale definire, anche in recepimento ed attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 di recepimento dell'Accordo tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia, i requisiti delle strutture finalizzate alle attività di pensione per cani e gatti, con riferimento ai diversi parametri assunti come rilevanti, anche ai fini del rispetto della vigente normativa igienico sanitaria e veterinaria ed alle distanze della ubicazione delle strutture rispetto ai territori ed agli insediamenti circostanti, nonché i requisiti professionali e le modalità di gestione richiesti per la conduzione di pensioni per cani e gatti.

Completano l'articolato le consuete disposizioni di natura tecnica, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e di entrata in vigore.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PENSIONE PER CANI E GATTI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto detta disposizioni per la ubicazione delle strutture destinate ad esercizio di attività di pensione per cani e gatti e per definire i requisiti costruttivi ed igienico-sanitari delle relative strutture e per la loro conduzione, anche in funzione della tutela del benessere animale.

Art. 2 - Ubicazione delle pensioni per cani e gatti.

1. L’esercizio di attività di pensione per cani e gatti può essere condotto in zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle zone territoriali omogenee A) e D) di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. All’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio” dopo il comma 5 sexies è inserito il seguente:

“5 septies. In deroga a quanto stabilito al presente articolo è consentito, in area agricola, l’utilizzo di fabbricati e strutture già esistenti, anche mediante interventi di ristrutturazione, ivi compresi ampliamenti funzionali ad adeguamenti tecnologici, da destinare a strutture per l’esercizio di attività di pensione per cani e gatti, nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica.”.

Art. 3 - Requisiti delle strutture e per la loro conduzione.

1. La Giunta regionale definisce, anche in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 di recepimento dell’Accordo tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia, ed avuto riguardo al benessere fisico ed etologico degli animali, i requisiti delle strutture finalizzate alle attività di pensione per cani e gatti, con particolare riferimento alle dimensioni dei locali, dei box e degli annessi recinti, anche in rapporto al peso degli animali e al loro numero, ai requisiti costruttivi e alle dotazioni previste per tali strutture dalla vigente normativa igienico sanitaria e veterinaria, alle distanze della ubicazione delle strutture rispetto ai confini delle aree ad esse destinate e rispetto a nuclei abitati e a case sparse, nonché rispetto ad aree contermini classificate non agricole dagli strumenti urbanistici comunali, nonché i requisiti professionali e le modalità di gestione richiesti per la conduzione di pensioni per cani e gatti.

2. Continua a trovare applicazione la disciplina dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Ubicazione delle pensioni per cani e gatti.....	3
Art. 3 - Requisiti delle strutture e per la loro conduzione.....	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4